

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 38/2019

Con la presente proposta si procede ad una revisione delle disposizioni relative all'accesso alla dirigenza, in ordine ai requisiti previsti per l'accesso alle procedure concorsuali per la qualifica di dirigente a tempo indeterminato ed a quelli previsti per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato, in coerenza con quanto disciplinato in materia dal Legislatore nazionale.

Si provvede poi ad una compiuta ridefinizione dei termini di decorrenza degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, dei direttori e degli incarichi di responsabile di settore, in modo da assicurare continuità amministrativa negli avvicendamenti tra i precedenti ed i successivi incaricati.

Si provvede poi, alla luce di quanto previsto in materia dalla legge 56/2019, alla definizione delle modalità di svolgimento degli incarichi di componente di commissione per le procedure selettive indette dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti.

In tema poi di termini di validità delle graduatorie concorsuali, in coerenza con quanto previsto dalla più recente legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), si opera un rinvio alla legislazione nazionale per la definizione degli indicati termini di validità e, in tema di scorrimento di graduatorie concorsuali, sempre in aderenza a quanto previsto dalla citata legge 160/2019, si provvede alla cassazione delle disposizioni di cui alla l.r. 38/2019, non più coerenti col dettato normativo nazionale.

Per esigenze di adeguamento, si provvede alla disciplina del Piano delle azioni positive, indicando anche, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 198/2006 e dalla relativa direttiva attuativa n. 2/2019.

Si dettano poi disposizioni transitorie in relazione ai termini di validità dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ed a definire l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 alle graduatorie delle selezioni pubbliche avviate dopo l'approvazione della legge 160/2019

Si illustrano di seguito puntualmente le modifiche riferite ai singoli articoli

L'art. 1, modificativo dell'art. 12 della l.r. 1/2009, ridefinisce i requisiti di accesso alla dirigenza in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.

L'art. 2 apporta modifiche all'art. 13 della l.r. 1/2009 in tema di incarichi dirigenziali a tempo determinato, integrando i requisiti di accesso col riferimento, mediato quanto previsto dall'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, alla specializzazione acquisita nei settori della ricerca, della docenza universitaria e dalla magistratura.

L'art. 3, modificativo dell'art. 16 della l.r. 1/2009, sostituisce il comma 1 del medesimo articolo stabilendo che il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale nei sessanta giorni successivi alla sua nomina. Stabilisce inoltre che i direttori restano in carica fino alla decorrenza degli incarichi dei nuovi, che vengono attribuiti nei sessanta giorni successivi alla nomina del nuovo Direttore generale

L'art. 4 modifica l'art. 17 della l.r. 1/2009 avente ad oggetto gli incarichi di responsabile di settore e, sempre per esigenze di funzionalità dell'ente, stabilisce il mantenimento degli incarichi precedentemente attribuiti ai dirigenti fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi.

L'art. 5 sostituisce l'articolo 23 della l.r. 1/2009, al fine di definire la competenza della Giunta regionale all'approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale, laddove la competenza alla relativa attuazione viene attribuita al direttore competente in materia di personale, previa comunicazione al Comitato di Direzione.

L'art. 6 modifica l'art. 24 della l.r. 1/2009, sostituendone il comma 2 ed inserendo i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, al fine di disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento degli incarichi di componente di commissioni concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato. In particolare il testo di modifica stabilisce che gli incarichi di componente, presidente e segretario delle commissioni concorso s'intendono svolti per ragioni d'ufficio e, per i componenti interni della commissione, sono svolti in orario di lavoro, a meno che il dipendente non opti per lo svolgimento come attività extraimpiego remunerata.

L'art. 7 modifica l'art. 28 della l.r. 1/2009 stabilendo come i termini di validità delle graduatorie concorsuali siano definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.

L'art. 8 modifica l'art. 29 della l.r. 1/2009, al fine di stabilire il termine di durata dell'assegnazione di personale da e verso la Regione di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

L'art. 9 modifica l'art. 33 della l.r. 1/2009, al fine di trasferire la competenza alle segnalazioni previste dall'articolo 53, commi 7 bis e 9, del d.lgs. 165/2001 dai direttori al dirigente competente in materia di attività extraimpiego.

L'art. 10 modifica l'art. 36 della l.r. 1/2009, e, in coerenza con il dettato normativo nazionale, sostituisce il più generico riferimento alle azioni positive della Regione con il Piano delle azioni positive, adottato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, e che si applica ai dipendenti di Giunta e Consiglio.

L'art. 11 sostituisce l'art. 37 della l.r. 1/2009 definendo ulteriormente i termini di durata triennale del Piano delle azioni positive, con aggiornamento annuale, in coerenza con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Regione. L'articolo stabilisce inoltre l'iter di approvazione, con l'individuazione degli organismi competenti al rilascio dei pareri in ordine all'adottando Piano.

L'art. 12 dispone l'abrogazione del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 1/2009, in quanto la competenza all'adozione del Piano delle azioni positive è stata trasferita, per esigenze di sistematicità del testo, nel precedente art. 37.

L'art. 13 modifica l'art. 42 della l.r. 1/2009, eliminando, nel rispetto dell'autonomia di Giunta e Consiglio regionale, il rinvio all'analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio in merito alla definizione, da parte della Giunta regionale, del trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo.

L'art. 14 modifica l'art. 49 della l.r. 1/2009, in modo speculare rispetto alla analoga modifica introdotta al precedente art. 42. Nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa tra Giunta e Consiglio regionale, viene soppresso il rinvio alla analoga determinazione della Giunta regionale per quanto riguarda la definizione, da parte del Consiglio, della dotazione di personale che può essere assegnata alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, ed il relativo trattamento economico.

Gli articoli 15 e 16 dispongono rispettivamente l'abrogazione del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 38/2019 in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali di ARTI e l'abrogazione dell'art. 2

della l.r. 38/2009 relativa alle modalità di scorrimento delle graduatorie concorsuali della Regione e degli enti dipendenti. Tali abrogazioni conseguono a quanto previsto dall'art. 1, comma 148, della legge 160/2019, con il quale si è provveduto all'abrogazione del comma 361, che disponeva il divieto di scorrimento delle graduatorie concorsuali.

L'art. 17 introduce una disposizione transitoria, con la quale vengono definiti, in ragione delle esigenze di continuità amministrativa ed organizzativa, gli adeguamenti dei contratti dei dirigenti a tempo determinato alla previsione contenuta nell'articolo 2 della presente legge. Ulteriore disposizione transitoria viene introdotta con riferimento ai termini di validità delle graduatorie concorsuali, stabilendo come la disposizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dalla presente legge, si applichi anche alle graduatorie delle selezioni pubbliche avviate dopo l'approvazione della legge 160/2019, che ha provveduto a definire un termine di validità biennale delle citate graduatorie.

L'art. 18 introduce una norma finanziaria per la determinazione della copertura a bilancio dei possibili compensi erogabili ai componenti delle commissioni di concorso.

L'art. 19 introduce la clausola di entrata in vigore anticipata.